



AREA DEL DIRITTO PRIVATO

CASO SU

“PROBLEMI ATTUALI IN MATERIA DI CONTENZIOSO BANCARIO”

6 giugno 2016; relatore: dr.ssa Caterina Zambotto

La società Alfa stipula nel gennaio 2004 un contratto di conto corrente con l'istituto di credito Beta, che prevede il tasso di interesse in misura pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato del 2%.

Il legale rappresentante di Alfa presta in pari data garanzia a favore di Beta nell'interesse di Alfa con contratto contenente la clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni.

Nel 2006 Alfa stipula altresì un mutuo di € 100.000,00, con tasso di interesse convenzionale del 4,5% e moratorio pari al convenzionale maggiorato di 2,5 punti percentuali.

Nel 2016 viene revocato il fido e chiesto il rientro dello scoperto nonché del residuo importo mutuato, stante il mancato pagamento di 10 rate consecutive.

La banca ottiene quindi decreto ingiuntivo contro Alfa e il suo legale rappresentante.

Nello svolgere l'opposizione Alfa e il fideiussore deducono

1. la nullità per difetto di forma scritta del contratto di conto corrente perché sottoscritto dal solo cliente;
2. la nullità della clausola contenente il rinvio al tasso ufficiale di sconto;
3. l'usurarietà sia degli interessi applicati al conto corrente, tenuto conto anche di spese e commissioni applicate, sia degli interessi applicati al mutuo.

Quid iuris?